

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1980)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DELL'11 MARZO 1975

Aumento della misura degli assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che si sottopone per l'approvazione, si provvede alla maggiorazione degli assegni familiari per ciascun figlio e per il coniuge nella misura del 20 per cento in favore di tutte le categorie dei lavoratori subordinati soggetti all'applicazione della normativa vigente in materia di assegni familiari ivi compresi i titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il predetto aumento, ripetutamente auspicato dalle categorie interessate e che, fra l'altro, ha formato oggetto di richieste in sede sindacale per quanto riguarda il settore dell'industria, si rende possibile in relazione al favorevole andamento della gestione della Cassa unica per gli assegni familiari che consente la copertura dei nuovi maggiori oneri valutabili nell'ordine di lire 330 miliardi su base annua.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modifiche nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data d'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

TABELLA A

Per ciascun figlio	L. 2.232 settimanali
Per il coniuge	L. 2.232 settimanali

TABELLE B E C

Per ciascun figlio	L. 9.672 mensili
Per il coniuge	L. 9.672 mensili ».

Art. 2.

Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.